

VADEMECUM RAPPORTI AVVOCATO/ MASS MEDIA

La Camera Penale di Bolzano, intende sensibilizzare i propri iscritti sulla delicata tematica del rapporto avvocatura / mass media.

CONSIDERATO

che nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un'eccessiva ed ingiustificata esposizione mediatica da parte dell'avvocatura, che si ritiene violi tanto i doveri deontologici di ogni avvocato, quanto i diritti dei propri assistiti, con il rischio di pregiudicare la serenità di giudizio della magistratura.

RILEVATO

Che l'art. 18 del Codice Deontologico Forense, rubricato "Doveri nei rapporti con gli organi di informazione", prevede:

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

L'art. 57 del medesimo Codice, rubricato "Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione" prevede che

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

RILEVATO ULTERIORMENTE

che il CNF, in materia di corretto rapporto tra il professionista e gli organi di stampa, ritiene il professionista che intrattenga con la stampa un crescente rapporto, consentendo la divulgazione di notizie relative al mandato difensivo conferito dal cliente pone in essere un comportamento contrario agli obblighi imposti dalla normativa deontologica.

Che la deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione / esternazione dell'oggetto del mandato difensivo.

Il rispetto di tale vincolo da parte dell'avvocato, costituisce condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto costituzionale del cittadino a difendersi, tanto più quando, come nella specie, la vicenda resa nota alla stampa, già di per se particolarmente delicata, veda coinvolta una persona minore (CNF, Sent. d.d. 30/9/2011 n. 150).

Che si è inoltre statuito che, in tema di violazioni disciplinari da parte degli avvocati, la rivelazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte di un avvocato che svolge il patrocinio è di per sé lesiva dell'interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l'immagine dell'intera classe forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 6 Dicembre 2006, Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. BUCCIANTE Ettore- P.M. NARDI Vincenzo – B.M.).

RITENUTA

l'importanza e l'attualità del tema, sia a livello locale che nazionale,

RICHIAMA

i propri iscritti allo scrupoloso rispetto dei doveri deontologici di cui in premesse.